



COMUNE DI MAGLIOLO
PROVINCIA DI SAVONA

COPIA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29	OGGETTO: ALIQUEUTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 - CONFERMA
--------------	--

L'anno duemilatredici, addì ventotto, del mese di novembre, alle ore 21:00, nella sede comunale, presso la sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
LANFRANCO ENRICO	SINDACO	X	
DELMONTE VALERIO	VICE SINDACO	X	
CATANIA LUIGI LUCA	CONSIGLIERE	X	
BECCHIO ELIANA	CONSIGLIERE	X	
ARAMINI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
SOLE PAOLA	CONSIGLIERE		X
GRAMAGLIA ALFONSO	CONSIGLIERE	X	
PASTRENGO DANIELE	CONSIGLIERE	X	
PIROMALLI DAVIDE	CONSIGLIERE	X	
BRUZZONE SILVANO	CONSIGLIERE		X
BOLOGNINI ANDREA	CONSIGLIERE		X
IZZO ALFONSO	CONSIGLIERE		X
SPOTORNO SARA	CONSIGLIERE		X
Totale		8	5

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale D.ssa ANTONELLA TROMBETTA il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor LANFRANCO ENRICO nella sua qualità di Presidente dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno.

Partecipa alla seduta, senza diritto di voto, l'Assessore esterno OLIVETTA Antonella.

**OGGETTO: ALIQUOTE E DETRAZIONI IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA ANNO 2013 –
CONFERMA.**

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI

- la legge 5 Maggio 2009, n. 42, recante *“Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’art. 119 della Costituzione”* ed, in particolare, gli artt. 2, comma 2, 11, 12, 13, 21 e 26;
- il D. Lgs. 23/2011: *“Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale”*;
- gli artt. 8 e 9 del testo di legge summenzionato nella parte in cui istituiscono, a decorrere dall’anno 2014, l’Imposta Municipale Unica in sostituzione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- l’art 13 del D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, che anticipa, in via sperimentale, l’istituzione dell’Imposta Municipale Propria a decorrere dall’anno 2012, applicandola in tutti i Comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base agli articoli 8 e 9 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO il comma 169 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del Bilancio di Previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

VISTO l’art. 10 del decreto legge 8 aprile 2013 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, il quale al comma 4–quater, articolo 10, ha prorogato il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2013, fissandolo al 30 settembre 2013 e l’articolo 8, comma 1, del D.L. 31 agosto 2013 n.102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, che ha differito ulteriormente al 30 novembre 2013 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l’anno 2013;

VISTO il comma 156 dell’art. 1 della Legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007), che ha stabilito la competenza del Consiglio Comunale per la deliberazione delle aliquote I.C.I. e l’art. 13, comma 6, del D.L. n. 201/2011, che attribuisce sempre al Consiglio Comunale la competenza per aumentare o diminuire l’aliquota base dell’IMU;

VISTO l’art. 4, comma 1 ter, del D.L. n. 16/2012, che modifica l’art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, il quale stabilisce l’esenzione dall’imposta per i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati nei Comuni classificati montani o parzialmente montani;

RILEVATO che il Comune di Magliolo è classificato Comune montano ed è ricompreso sia nell’elenco predisposto dall’ISTAT sia nell’elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14.06.1993 e quindi i fabbricati rurali strumentali, ad oggi, sono da considerarsi esenti;

CONSIDERATO che l’art. 13 del D.L. n. 201/2011:

- al comma 6 stabilisce che l’aliquota base dell’imposta è pari allo 0,76% e che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, possono modificare in aumento o in diminuzione l’aliquota di base sino allo 0,30%;
- al comma 7 stabilisce che l’aliquota per l’abitazione principale e per le relative pertinenze è pari allo 0,40% e che i Comuni possono modificare in aumento o diminuzione l’aliquota di base sino allo 0,20%;
- al comma 8 stabilisce che l’aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale è ridotta allo 0,20% e che i Comuni possono modificare in diminuzione l’aliquota sino allo 0,10%;
- al comma 10 stabilisce che:

- dall'imposta dovuta per l'abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
- per gli anni 2012 e 2013 la detrazione di cui sopra è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e fino ad un massimo di € 400 (corrispondente a n. 8 figli);
- i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino alla concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio; in tal caso il Comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 380, lett. f), della L. 228/2012, Legge di stabilità 2013, il gettito dell'imposta derivante dagli immobili classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76%, è riservato allo Stato, e la parte eccedente l'aliquota dello 0,76% è versata al Comune; inoltre è soppressa la quota di imposta che era dovuta nel 2012 allo Stato su tutte le altre unità immobiliari diverse dai fabbricati classificati in categoria D;

RILEVATO inoltre che con il D.L. 21.05.2013 n. 54, convertito, con modificazioni, dalla L. 18.07.2013 n. 85, sono state apportate modifiche in materia di IMU, in particolare è stata prevista la sospensione del pagamento della 1° rata per gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati con categorie catastali A/1, A/8 e A/9, le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, i terreni agricoli e i fabbricati ad uso strumentale necessari allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'art. 2135 del codice civile;

VISTA la legge n. 124 del 28 ottobre 2013, con la quale viene definitivamente disposta l'abolizione della prima rata IMU per il 2013 per le abitazioni principali e relative pertinenze, ad esclusione degli immobili di lusso accatastati nelle categorie A/1 (abitazioni signorili), A/8 (ville) e A/9 (castelli e palazzi di pregio e valore architettonico), delle unità immobiliari relative alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, degli alloggi degli IACP, dei terreni e dei fabbricati rurali;

VISTO infine l'art. 8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, il quale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede che le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 13 del 27.06.2012 e n. 29 del 29.11.2012, con le quali venivano approvate le seguenti aliquote e detrazioni IMU per l'anno 2012:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: aliquota dello 0,40% con detrazione di € 200,00, maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota dello 0,20%;
- restanti unità immobiliari: aliquota dell'1,06%;

RICHIAMATO il Regolamento comunale sull'Imposta Municipale Propria approvato con propria deliberazione n. 12 in data 27.06.2012;

RITENUTO pertanto opportuno, per mantenere gli equilibri e il pareggio di bilancio, confermare le aliquote e la detrazione dell'Imposta Municipale Propria sperimentale vigenti per l'anno 2012;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il regolamento generale delle entrate tributarie comunali, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 31.07.2000 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 08.06.2001;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Settore Tributi Dott. Riccardo BUSO e il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario Sig.ra Angela FINOCCHIO, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge, su n. 8 presenti e votanti, astenuti nessuno;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2013, ai fini dell'Imposta Municipale Propria, per le motivazioni espresse in premessa, le aliquote e la detrazione vigenti per l'anno 2012, di seguito riportate:

- unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze: aliquota dello 0,40% con detrazione di € 200,00, maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di € 400,00;
- fabbricati rurali ad uso strumentale: aliquota dello 0,20%;
- restanti unità immobiliari: aliquota dell'1,06%;

2. DI PUBBLICARE, ai sensi dell'art.8, comma 2, del D.L. 31 agosto 2013, n. 102, la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune;

3. DI INVIARE la presente deliberazione al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze entro il termine previsto dall'art. 52 del D. Lgs. 446/1997 (30 giorni dalla data in cui la presente deliberazione diviene esecutiva), con le modalità previste dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

4. DI DICHIARARE, con successiva ed unanime votazione, con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, espressi nei modi e nelle forme di legge, su n. 8 presenti e votanti, astenuti nessuno, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to FINOCCHIO ANGELA

Magliolo, lì 21/11/2013

PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 267/2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to BUSSO RICCARDO

Magliolo, lì 21/11/2013

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to LANFRANCO ENRICO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ANTONELLA TROMBETTA

PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del Messo Comunale, certifico che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni dal 4/12/2013

Magliolo, lì 4/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa ANTONELLA TROMBETTA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (Art.134 comma 3 D.Lgs.267/00)

Diventa esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva ai sensi dell'art.134 del D.lgs 267/2000 in quanto trascorso il decimo giorno di pubblicazione.

Magliolo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa ANTONELLA TROMBETTA)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Magliolo, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa ANTONELLA TROMBETTA)

